

Art. 99 - Regolamento dell'ex Ente Jockey Club Italiano - Regolamento delle Corse al Galoppo in piano

All'Allevatore del cavallo italiano che vinca all'estero una corsa con allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dall'Amministrazione o che termini tra i primi tre arrivati in corse di Gruppo o Listed, verrà corrisposta una provvidenza pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è svolta la corsa, faccia pervenire all'Amministrazione specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa in cui il cavallo ha partecipato.

Articolo 130 - Regolamento delle corse ad ostacoli – Provvidenze agli allevatori dei cavalli italiani partecipanti alle corse estere

All'Allevatore del cavallo italiano che vinca all'estero una corsa con allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dall'Amministrazione o anche che si piazzò 2° o 3° nei Gran Premi, verrà corrisposta dall'Amministrazione una provvidenza in atto pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è svolta la corsa, faccia pervenire all'Amministrazione specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa in cui il cavallo ha partecipato.